



Posizione di Assosolare in merito alla delibera dell'AEEG 89/07, cui fa riferimento il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 che definisce le “condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV”

Con riferimento all'Atto n.89/07 e all'incontro presso Vostra sede del 14 Maggio 2007, inviamo alcune proposte di modifica e commenti su alcuni punti a nostro avviso critici per lo sviluppo del fotovoltaico.

- **Art.4, comma 4.6** “entro **15** giorni dalla data di accettazione del preventivo per la connessione del produttore, l'impresa distributrice è tenuta ad avviare l'iter autorizzativo eventualmente necessario ...” (non **30** giorni)
- **Art.4, comma 4.8** Fa riferimento all'Art 1, comma 1.1, lettera m, da modificare in: “tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di **accettazione del preventivo** e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione...” (al posto di **comunicazione di ultimazione lavori**)
- **Art.4, comma 4.8, lettera a)** lavori semplici, il tempo di connessione è pari, al massimo, a **10** giorni lavorativi (anziché **30**)
- **Art.4, comma 4.8, lettera b)** lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a **60** giorni lavorativi (anziché **120**)
- **Art 9, comma 9.1** “qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al produttore o a terzi, è tenuta a corrispondere al produttore richiedente la connessione un indennizzo automatico pari a **20 € al giorno, e per il numero di giorni di ritardo** (al posto di 60 € una tantum)
- **Art. 9, comma 9.3** “qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore richiedente la connessione, a titolo d'indennizzo automatico, **un ammontare pari a 1,5 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto di produzione e per ogni giorno di ritardo dell'attivazione della connessione**, fino ad un massimo di 180 giorni solari” (al posto di maggior valore **tra l'1% del totale del corrispettivo di connessione e 5 euro** per ogni giorno di ritardo) diversamente non si applicherebbe l'intenzione del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, di penalizzare i ritardi dell'allacciamento alla rete.

A titolo esemplificativo confrontiamo i due diversi metodi di penalizzazione:

Consideriamo un impianto da 50 kWp nel centro Italia, dove la media annua di irraggiamento solare con inclinazione a 30° è di circa 1.400 kWh/annui

Quindi moltiplichiamo 50 x 1400 per ottenere la produzione media annua del suddetto impianto, che sarà pari a 70.000 kWh/annui



In seguito calcoliamo il rendimento economico:

rendimento tariffa minima: $70.000 \times 0.45 (0.36 + 0.09 \text{ €}) = 31.500 \text{ €}$

rendimento tariffa massima: $70.000 \times 0.53 (0.44 + 0.09 \text{ €}) = 37.100 \text{ €}$

in 180 giorni :

- $31.500/2 = \mathbf{15.750 \text{ €}}$
- $37.100/2 = \mathbf{18.550 \text{ €}}$

Confrontiamo il mancato guadagno con la penalità stabilita dalla delibera 89/07:
valore **massimo** in 180 gg di mancata produzione: $180 \times 5 = \mathbf{900 \text{ €}}$

Confrontiamo con la nostra proposta:
 $180 \times 100 (50\text{kWp} \times 1.5 \text{ €}) = \mathbf{13.500 \text{ €}}$

Il paragone non ha bisogno di ulteriori chiarimenti.

ASSOSOLARE